

MINISTERO DELLA SANITA'
COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE
Decisione n. 276 anno 1996

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, composta dai Signori:

Dr. Pasquale De Lise	Presidente
Dr. Nicola Falcitelli	Componente
Dr. Claudio Mastrocola	Componente
Dr. Francesco Vinci	Componente
Dr. Alessandro Innocenti	Componente
Dr. Bruno Ravera	Componente
Dr. Antonio Quarta	Componente
Dr. Giovanni Castelli	Componente
Dr. Paolo Pierleoni	Componente
Dr. Giuseppe Marinella	Componente
Dr. Giorgio Carrara	Componente
Dr. Aldo Cioffi	Componente
Dr. Marco Landi	Componente

con l'assistenza del Segretario, Dott. Claudio De Giuli;

visti gli atti;

sentita la relazione del componente relatore, Dott. Claudio Mastrocola;

ha pronunciato nell'adunanza del 31 maggio 1996 la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto dal dott. (omissis), avverso la decisione del 21.6.1995 del del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Arezzo, con cui è stata respinta la domanda tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Odontoiatri con annotazione nell'Albo dei Medici relativa all'attività di odontoiatra.

Ritenuto

IN FATTO

In data 21.6.1995 il Consiglio dell'ordine adottava la decisione oggetto del presente gravame sulla base della circolare del Ministro della Sanità del 30.7.1990 e della pronuncia della Corte Costituzionale n. 38/95, che fissavano l'obbligo della doppia iscrizione.

Con il presente gravame, ritualmente depositato e notificato, il ricorrente ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 100 del 9.3.1989, ha dichiarato illegittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 4,5,20 della L. 409/95, nella parte in cui non consentiva ai medici non specializzati, immatricolati prima del 28.1.1980, di essere iscritti ai due Albi, e nella parte in cui poneva un termine per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatra.

Alla base della sentenza della Corte vi era il riconoscimento di una disparità di trattamento fra medici chirurghi specialisti e non specialisti.

Da essa scaturirebbe, secondo il ricorrente, una facoltà e non un obbligo di mantenere l'iscrizione ad entrambi gli Albi, dato che il conseguimento della specializzazione non potrebbe portare ad alcuna disparità di trattamento, e considerato pure che la stessa legge 409/85 all'art. 20 tutela i diritti acquisiti di coloro i quali, come il ricorrente, aveva ottenuto il diritto all'esercizio dell'odontoiatria con il conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia e l'iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi.

La sentenza della Corte Costituzionale richiamata dall'Ordine non rilevarebbe nella fattispecie, riferendosi alla ipotesi regolata dalla L. 471/88, in relazione alla asserita disparità di trattamento per i laureati immatricolati negli anni 1980-85 rispetto a quelli immatricolati anteriormente al 1990.

Nè si sarebbe potuto basare l'Ordine su una circolare del Ministro della Sanità, perchè questa si pone in contrasto con una fonte primaria.

Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorrente chiede a questa Commissione Centrale l'annullamento del provvedimento impugnato, disponendo altresì la cancellazione del sanitario dall'Albo degli odontoiatra e l'annotazione per l'esercizio dell'attività di odontoiatra nell'Albo dei Medici Chirurghi.

Considerato

IN DIRITTO

Con il gravame proposto il ricorrente intende ottenere la cancellazione dall'Albo degli odontoiatra con contestuale annotazione per l'esercizio dell'attività odontoiatrica nell'Albo dei Medici, con ciò superando l'obbligo di restare iscritto ad entrambi gli albi.

L'Ordine, invece, ritiene non si possa prescindere dall'obbligo della doppia iscrizione.

Il gravame è infondato

Il ricorrente per poter continuare ad esercitare la professione di odontoiatra senza essere iscritto al relativo albo chiede di usufruire delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

Questa norma consente ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, che siano in possesso del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, di essere iscritti all'Albo dei medici chirurghi, con apposita annotazione riguardante la specifica specializzazione, conservando così il diritto all'esercizio della professione di odontoiatra.

Destinatari della norma sono, quindi, esclusivamente i medici chirurghi in possesso della specializzazione in campo odontoiatrico.

In tale condizione non si trova il ricorrente, il quale rientra tra i laureati in medicina e chirurgia immatricolati prima del 28 gennaio 1980.

Né può essere rilevante, in senso contrario, la pronunzia della Corte Costituzionale n. 100 del 9.3.1989, invocata dal ricorrente a sostegno della sua tesi, in quanto la stessa non ha preso in esame lo specifico argomento dell'annotazione di cui all'art. 5 citato.

P.Q.M.

La Commissione Centrale respinge il gravame in epigrafe.

Roma addi 31 maggio 1996

IL PRESIDETE
IL RELATORE ESTENSORE
IL SEGRETARIO

Depositata in Segreteria il 4 ottobre 1996